

# **STATUTO DELL'ASSOCIAZIONE DI PROMOZIONE SOCIALE "CENTRO DI STUDI UMANISTA SALVATORE PULEDDA"**

## **DENOMINAZIONE**

### **Articolo 1**

È costituita, ai sensi delle legge 383/00, l'Associazione di promozione sociale denominata "CENTRO DI STUDI UMANISTA SALVATORE PULEDDA" che persegue il fine esclusivo della solidarietà sociale, umana, civile, culturale e di ricerca etica.

Il Centro di Studi Umanista di Roma si intitola a Salvatore Puledda, nome ben noto a molti umanisti in tutto il mondo per essere stato un modello vivente dell'umanista contemporaneo. L'essere umano, la sua origine e il suo destino, la sua storia e le sue aspirazioni, le sue conquiste e le sue possibilità evolutive, sono i temi chiave della ricerca condotta da Salvatore Puledda negli ambiti più diversi: partita dalla scienza (S. Puledda era ricercatore chimico), non ha trascurato l'indagine filosofica, storica e politologica, quella mitologica, per approdare infine a quella mistico-religiosa. Di questo intenso lavoro condotto nell'arco della sua vita, restano, oltre a testi presentati in diverse università, numerosi scritti tra cui ricordiamo due libri già tradotti in varie lingue e pubblicati in oltre 50 paesi del mondo: *Rapporto Tokarev* e *Interpretazioni dell'Umanesimo*. La passione con cui affrontava le sue ricerche può essere colta nei testi scritti, ed è presente nella memoria di coloro che hanno avuto occasione di ascoltarne i discorsi e le conferenze, nel ricordo di quelli che da vicino lo hanno seguito in questa ricerca, ricevendone suggerimenti determinanti per orientare le loro vite. L'improvvisa scomparsa di Salvatore Puledda da questo tempo e da questo spazio non gli ha permesso di far parte del progetto mondiale di nuovo sviluppo dei Centri di Studi, cui avrebbe sicuramente aderito e di cui sarebbe stato guida, proprio nella città che l'aveva accolto.

L'Associazione è costituita nel rispetto delle norme della Costituzione Italiana, del Codice Civile e della legislazione vigente, e adotterà le procedure previste dalla normativa per l'ottenimento della personalità giuridica ed il riconoscimento d'ente morale.

L'Associazione è disciplinata dal presente Statuto e dagli eventuali regolamenti che, approvati secondo le norme statutarie, si rendessero necessari per meglio regolamentare specifici rapporti associativi o attività.

## **SEDE**

### **Articolo 2**

L'Associazione ha sede in Roma, via Caffaro 10. Le attività dell'Associazione si intendono rivolte all'intero territorio nazionale, pertanto essa potrà istituire o chiudere sedi secondarie o sezioni anche in altre città d'Italia mediante delibera del Consiglio Direttivo. La sede potrà essere trasferita con semplice delibera dell'Assemblea.

## **DURATA**

### **Articolo 3**

La durata dell'Associazione è illimitata.

## **OGGETTO SOCIALE**

### **Articolo 4**

Il "Centro di Studi Umanista Salvatore Puledda" fa propri gli ideali del Nuovo Umanesimo e si ispira a una visione umanista della persona, della società e della storia, sentendo la necessità di riflettere ed agire verso un rinnovamento sociale, culturale e spirituale dell'essere umano.

L'Associazione è animata dai seguenti principi: a) l'essere umano come valore e preoccupazione centrale; b) l'uguaglianza di tutti gli esseri umani; c) il riconoscimento della diversità personale e culturale; d) lo sviluppo della conoscenza con l'intento di superare i limiti e i pregiudizi che a volte si impongono come verità assolute; e) il ripudio della violenza in ogni sua forma; f) la reciprocità tra le persone e le organizzazioni.

A partire dalla discussione e dal perfezionamento delle proposte del Nuovo Umanesimo, l'Associazione intende approfondire il Sapere Umano in diverse aree, puntando a generare in ciascuna di esse una corrente di pensiero che renda possibile un cambiamento nel mondo attuale verso il superamento del dolore e della sofferenza di ogni essere umano.

Per favorire questo cambiamento l'Associazione promuove l'esercizio del pensiero coerente, strutturale, dinamico, relazionale e critico, rivolgendo i propri sforzi innanzitutto verso l'educazione delle giovani generazioni.

Per perseguire gli scopi sociali l'Associazione si propone in particolare di:

- Elaborare, promuovere e realizzare progetti di promozione sociale, con apposite iniziative formative e culturali rivolte ai giovani e a quei soggetti sociali che ne abbiano necessità a causa di situazioni di svantaggio sociale o culturale.
- Proporre, perfezionare, dare impulso ed interscambiare studi e contributi, formando Commissioni specifiche, nelle seguenti aree: 1. salute; 2. educazione; 3. diritti umani; 4. ecologia; 5. etnie e culture; 6. scienza e tecnologia; 7. arte ed espressioni popolari; 8. religiosità; 9. gruppi e movimenti sociali; 10. economia; 11. psicologia e altre aree di interesse comune, essendo la lista non tassativa ma meramente esemplificativa.
- Divulgare le proprie idee e metodologie attraverso corsi, conferenze, seminari, dibattiti, laboratori, forum, pubblicazioni, siti internet, produzioni audiovisive e ogni altro evento utile alla diffusione delle proprie posizioni.
- Dichiarare o pubblicare le proprie idee affinché arrivino alla pubblica opinione e possano essere prese in considerazione nelle decisioni dalle autorità pertinenti
- Proporre i propri studi a istituzioni e organizzazioni che vogliano servirsene.

Le attività dell'Associazione potranno essere organizzate autonomamente o in collaborazione con altri soggetti aventi scopi analoghi o connessi ai propri, siano questi persone, associazioni e organizzazioni sociali, enti e Istituzioni, nazionali o estere, anche attraverso la stipula di apposite convenzioni,

L'Associazione non ha fini di lucro, neanche indiretto, ed opera esclusivamente per fini di promozione e solidarietà sociale. È apartitica e organizzata secondo principi di democraticità della struttura ed elettività e gratuità delle cariche sociali.

L'Associazione potrà inoltre svolgere qualsiasi altra attività culturale o ricreativa e potrà compiere qualsiasi operazione economica o finanziaria, mobiliare o immobiliare, per il migliore raggiungimento dei propri fini.

L'Associazione potrà, esclusivamente per scopo di autofinanziamento e senza fine di lucro, esercitare le attività marginali previste dalla legislazione vigente.

## **SOCI**

### **Articolo 5**

Possono far parte dell'Associazione in numero illimitato tutti coloro che si riconoscono nello Statuto ed intendono collaborare per il raggiungimento degli scopi sociali. L'Associazione è aperta a tutti coloro abbiano un genuino interesse a realizzare studi e lavori indirizzati agli obiettivi proposti, intendendo con "genuino interesse" la partecipazione e collaborazione regolare dell'associato alle riunioni e alle diverse attività dell'Associazione.

Possono chiedere di essere ammessi come soci sia le persone fisiche sia le persone giuridiche, sia le associazioni di fatto, mediante inoltro di domanda scritta sulla quale decide senza obbligo di motivazione il Consiglio Direttivo.

I Soci, possono essere :

- **Soci Fondatori.** Sono Soci Fondatori le persone fisiche o giuridiche che hanno firmato l'Atto Costitutivo e quelli che successivamente e con deliberazione insindacabile ed inappellabile del Consiglio Direttivo saranno ammessi con tale qualifica in relazione alla loro fattiva opera nell'ambiente associativo.
- **Soci Operativi.** Sono Soci Operativi le persone fisiche che aderiscono all'Associazione prestando una attività gratuita e volontaria secondo le modalità stabilite dal Consiglio Direttivo e versando una specifica quota stabilita anno per anno dal Consiglio stesso.
- **Soci Onorari.** Sono Soci Onorari le persone fisiche e giuridiche e gli enti che abbiano acquisito particolari meriti per la loro opera a favore dell'Associazione o che siano impossibilitati a farne parte effettiva per espresso divieto normativo.
- **Soci Sostenitori.** Sono Soci sostenitori tutti coloro che contribuiscono agli scopi dell'Associazione in modo gratuito o mediante conferimenti in denaro o in natura.

### **Articolo 6**

L'attività degli associati è svolta prevalentemente a titolo gratuito. È ammesso il rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate per lo svolgimento delle attività nei limiti fissati dall'Assemblea dei Soci. L'Associazione, in casi di particolare necessità, potrà assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo, anche ricorrendo ai propri associati.

Gli associati sono tenuti ad osservare le disposizioni statutarie e regolamentari nonché le direttive e le deliberazioni che nell'ambito delle disposizioni medesime sono emanate dagli organi dell'Associazione.

### **Articolo 7**

La qualità di socio si perde per:

- Decesso;
- Mancato pagamento della quota sociale: la decadenza avviene su decisione del Consiglio Direttivo trascorsi sei mesi dal mancato versamento della quota sociale annuale.
- Dimissioni: ogni socio può recedere dall'Associazione in qualsiasi momento dandone comunicazione scritta al Consiglio Direttivo; tale recesso avrà decorrenza immediata. Resta fermo l'obbligo per il pagamento della quota sociale per l'anno in corso.

- **Espulsione:** il Consiglio Direttivo delibera l'espulsione, previa contestazione degli addebiti e sentito il Socio interessato, se possibile e richiesto dallo stesso, per atti compiuti in contrasto a quanto previsto dal presente Statuto o qualora siano intervenuti gravi motivi che rendano incompatibile la prosecuzione del rapporto associativo. Gli associati che abbiano comunque cessato di appartenere all'Associazione non possono richiedere i contributi versati e non hanno alcun diritto sul patrimonio dell'Associazione stessa.

## **RISORSE ECONOMICHE**

### **Articolo 8**

Le risorse economiche per il conseguimento degli scopi ai quali l'Associazione è rivolta e per sopperire alle spese di funzionamento dell'Associazione saranno costituite:

- a) dalle quote sociali annue stabilite dal Consiglio Direttivo;
- b) da eventuali proventi derivanti da attività associative (manifestazioni e iniziative);
- c) da ogni altro contributo, compresi donazioni, eredità, legati, lasciti e rimborsi dovuti a convenzioni, che soci, non soci, enti pubblici o privati, diano per il raggiungimento dei fini dell'Associazione;
- d) contributi di organismi internazionali;
- e) entrate derivanti da attività commerciali e produttive marginali, e proventi delle cessioni di beni e servizi agli associati e a terzi;

Il patrimonio sociale indivisibile è costituito da beni mobili ed immobili, donazioni, lasciti o successioni.

Anche nel corso della vita dell'Associazione i singoli associati non possono chiedere la divisione delle risorse comuni.

I proventi delle attività, gli utili e avanzi di gestione, nonché fondi, riserve o capitale non verranno distribuiti, neanche in modo indiretto, durante la vita dell'organizzazione salvo che la destinazione o la distribuzione non siano imposti per legge, e pertanto saranno portati a nuovo, capitalizzati e utilizzati per lo svolgimento delle attività istituzionali ed il raggiungimento dei fini perseguiti dalla Associazione.

## **ORGANI DELL'ASSOCIAZIONE**

### **Articolo 9**

Sono organi dell'Associazione:

- a) l'Assemblea Generale dei Soci,
- b) il Consiglio Direttivo;
- c) il Presidente;
- d) il Collegio dei Revisori;
- e) il Collegio dei Probiviri.

Tutte le cariche elettive sono gratuite, è ammesso il solo rimborso delle spese documentate.

## **ASSEMBLEA DEI SOCI**

### **Articolo 10**

L'Assemblea regolarmente costituita rappresenta l'universalità degli associati e le sue deliberazioni prese in conformità alla legge ed al presente Statuto obbligano tutti gli associati. L'Assemblea è il massimo organo deliberante, e può essere ordinaria e straordinaria.

In particolare l'Assemblea ordinaria ha il compito di:

- a) delineare gli indirizzi generali delle attività dell'Associazione;
- b) approvare il bilancio consuntivo e quello preventivo dell'Associazione;
- c) ratificare l'entità delle quote sociali annue stabilita dal Consiglio Direttivo;

L'Assemblea straordinaria ha il compito di:

- d) deliberare sulle modifiche dello Statuto dell'Associazione;
- e) deliberare sullo scioglimento dell'Associazione stessa.

### **Articolo 11**

L'Assemblea è convocata presso la sede sociale o altrove purché nel territorio nazionale almeno una volta all'anno entro il mese di aprile.

Essa deve inoltre essere convocata ogni qualvolta ciò venga richiesto dal Presidente dell'Associazione, dal Consiglio Direttivo o da almeno un terzo dei Soci.

La convocazione è fatta dal Presidente dell'Associazione o da persona dallo stesso a ciò delegata, mediante comunicazione scritta (lettera, posta prioritaria o raccomandata, a mano, telegramma, fax, posta elettronica) almeno quindici giorni prima della data della riunione o mediante affissione dell'avviso di convocazione all'albo dell'Associazione presso la sede. Nella convocazione dovranno essere specificati l'ordine del giorno, la data, il luogo e l'ora dell'adunanza, sia di prima che di eventuale seconda convocazione. L'Assemblea può essere convocata in seconda convocazione in ora successiva dello stesso giorno della prima convocazione.

### **Articolo 12**

Hanno diritto di intervenire all'Assemblea i Soci in regola con il versamento della quota sociale. Essi possono farsi rappresentare da altro socio mediante delega scritta. Non è ammessa più di una delega alla stessa persona.

Spetta al Presidente dell'Assemblea constatare la regolarità delle deleghe.

### **Articolo 13**

Ogni Socio ha diritto ad un voto. Le deliberazioni dell'Assemblea in prima convocazione sono prese a maggioranza di voti e con la presenza fisica o per delega di almeno la metà degli associati.

In seconda convocazione le deliberazioni sono valide a maggioranza qualunque sia il numero degli intervenuti. Nel conteggio della maggioranza dei voti non si tiene conto degli astenuti.

Per la modificazione del presente Statuto o per deliberare lo scioglimento dell'Associazione e la devoluzione del suo patrimonio occorre il voto favorevole di almeno il settantacinque per cento degli associati intervenuti sia in prima che in seconda convocazione e il parere favorevole del Consiglio Direttivo.

L'Assemblea è presieduta dal Presidente dell'Associazione o in sua assenza dal Vicepresidente o, in assenza di quest'ultimo, da un membro del Consiglio Direttivo designato dalla stessa Assemblea.

Le funzioni di segretario sono svolte dal Segretario dell'Associazione o in caso di suo impedimento da persona nominata dall'Assemblea.

I verbali dell'Assemblea saranno redatti dal Segretario, e firmati dal Presidente e dal Segretario stesso.

Le decisioni prese dall'Assemblea, sia ordinaria che straordinaria, impegnano tutti i Soci sia dissenzienti che assenti.

Ogni Socio ha diritto di consultare il verbale dei lavori redatto dal Segretario e sottoscritto dal Presidente.

## **CONSIGLIO DIRETTIVO**

### **Articolo 14**

Il Consiglio Direttivo è composto da un numero di membri non inferiore a tre, e non superiore a undici, incluso il Presidente che è eletto al suo interno. L'Assemblea elegge il Consiglio Direttivo, determinando di volta in volta il numero dei componenti. Il Consiglio Direttivo ha il compito di attuare le direttive generali, stabilite dall'Assemblea, e di promuovere ogni iniziativa volta al conseguimento degli scopi sociali.

Al Consiglio Direttivo compete inoltre di assumere tutti i provvedimenti necessari per l'amministrazione ordinaria e straordinaria, per l'organizzazione e il funzionamento dell'Associazione; l'assunzione eventuale di personale dipendente; la redazione del bilancio dell'Associazione, sottoponendolo poi all'approvazione dell'Assemblea; la decisione dell'importo delle quote annuali dovute dai Soci.

### **Articolo 15**

Il Consiglio Direttivo nomina tra i suoi membri il Presidente, il Vicepresidente e il Segretario.

Il Consiglio Direttivo può demandare ad uno o più consiglieri lo svolgimento di determinati incarichi e delegare a gruppi di lavoro lo studio di problemi specifici.

### **Articolo 16**

I membri del Consiglio Direttivo durano in carica tre anni e sono rieleggibili.

Se vengono a mancare uno o più consiglieri, il Consiglio Direttivo provvede a sostituirli nominando al loro posto il Socio o Soci che nell'ultima elezione assembleare seguono nella graduatoria della votazione.

In ogni caso i nuovi consiglieri scadono insieme a quelli che sono in carica all'atto della loro nomina. Se vengono a mancare consiglieri in numero superiore alla metà, il Presidente deve convocare l'Assemblea per nuove elezioni.

### **Articolo 17**

Il Consiglio Direttivo si raduna su invito del Presidente ogni qualvolta se ne dimostra l'opportunità, oppure quando ne facciano richiesta scritta almeno due membri del Consiglio stesso.

Ogni membro del Consiglio Direttivo dovrà essere invitato alle riunioni almeno tre giorni prima; solo in caso di urgenza il Consiglio Direttivo potrà essere convocato nelle ventiquattro ore. La convocazione della riunione può essere fatta a mezzo lettera raccomandata, o da consegnare a mano, a mezzo fax, posta elettronica e telegramma.

L'avviso di convocazione dovrà indicare gli argomenti posti all'ordine del giorno.

### **Articolo 18**

Per la validità della riunione del Consiglio Direttivo è necessaria la presenza della maggioranza dei membri dello stesso.

La riunione è presieduta dal Presidente dell'Associazione o, in caso di sua assenza dal Vicepresidente o in assenza di quest'ultimo da altro membro del Consiglio più anziano per partecipazione all'Associazione.

Le funzioni di segretario sono svolte dal Segretario dell'Associazione o in caso di sua assenza o impedimento da persona designata da chi presiede la riunione.

Le deliberazioni sono prese a maggioranza di voti; in caso di parità prevale il voto di chi presiede. Delle deliberazioni stesse sarà redatto verbale sottoscritto dal Presidente e dal Segretario.

## **SEGRETARIO**

### **Articolo 19**

Al Segretario spetta il compito di tenere e aggiornare tutti i libri, sociali e contabili, e di predisporre il bilancio dell'Associazione.

## **PRESIDENTE**

### **Articolo 20**

Il Presidente è eletto dal Consiglio Direttivo al suo interno e dura in carica tre anni. La prima nomina è ratificata nell'Atto Costitutivo.

Il Presidente ha la rappresentanza legale dell'Associazione nei confronti dei terzi e presiede le adunanze del Consiglio Direttivo e dell'Assemblea dei Soci.

Il Presidente assume nell'interesse dell'Associazione tutti i provvedimenti, ancorché ricadenti nella competenza del Consiglio Direttivo, nel caso ricorrano motivi d'urgenza e si obbliga a riferirne allo stesso in occasione della prima adunanza utile.

Il Presidente ha i poteri della normale gestione ordinaria dell'Associazione e gli potranno essere delegati altresì eventuali poteri che il Consiglio Direttivo ritenga di delegargli, anche di straordinaria amministrazione.

In particolare compete al Presidente:

- predisporre le linee generali del programma delle attività annuali ed a medio termine dell'Associazione;
- redigere la relazione consuntiva annuale sull'attività dell'Associazione;
- vigilare sulle strutture e sui servizi dell'Associazione;
- determinare i criteri organizzativi che garantiscano efficienza, efficacia, funzionalità e puntuale individuazione delle opportunità ed esigenze per l'Associazione e gli associati;
- emanare i regolamenti interni degli organi e strutture dell'Associazione.

Il Presidente individua, istituisce e presiede comitati operativi, tecnici e scientifici determinandone la durata, le modalità di funzionamento, gli obiettivi ed i compensi.

Per i casi d'indisponibilità ovvero d'assenza o di qualsiasi altro impedimento del Presidente lo stesso è sostituito dal Vicepresidente.

## **COLLEGIO DEI PROBIVIRI**

### **Articolo 21**

L'Assemblea, qualora lo ritenga opportuno, può eleggere un collegio di Probiviri, in numero massimo di tre, che dura in carica tre anni, cui demandare secondo modalità da stabilirsi la vigilanza sulle attività dell'Associazione e la risoluzione delle controversie che dovessero insorgere tra gli associati. Le deliberazioni del Collegio dei Probiviri sono inappellabili.

## **COLLEGIO DEI REVISORI**

## **Articolo 22**

L'Assemblea, qualora lo ritenga opportuno, può eleggere il Collegio dei Revisori dell'Associazione, composto da tre membri effettivi e due supplenti, che dura in carica tre anni.

Il Collegio ha il compito di partecipare alle riunioni del Consiglio Direttivo e dell'Assemblea, verificare e controllare l'operato del Consiglio Direttivo e l'operato dell'Associazione per verificarne la rispondenza agli scopi statutari ed alla normativa vigente. I controlli sono trascritti su apposito libro.

Il Collegio potrà altresì indirizzare al Presidente ed ai membri del Consiglio Direttivo le raccomandazioni che riterrà utili al fine di permettere il miglior assolvimento dei compiti loro assegnati nel rispetto delle norme e dello Statuto.

Il compenso ai membri il Collegio dei Revisori, se esterni alla Associazione, è determinato dal Consiglio Direttivo nel rispetto della legislazione vigente.

## **ESERCIZIO SOCIALE**

### **Articolo 23**

Gli esercizi sociali si chiudono il 31 dicembre di ogni anno e con la chiusura dell'esercizio verrà formato il bilancio che dovrà essere presentato all'Assemblea per l'approvazione entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio sociale.

## **SCIOGLIMENTO**

### **Articolo 24**

In caso di scioglimento il patrimonio dell'Associazione non potrà essere diviso tra i Soci ma, su proposta del Consiglio Direttivo approvata dall'Assemblea, sarà interamente devoluto ad altre associazioni operanti in identico o analogo settore.

## **NORME FINALI**

### **Articolo 25**

Per quanto non contenuto nel presente Statuto, valgono le norme ed i principi del Codice Civile.